

(N. 1145)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FONTANA, CUMINETTI, MARTINI,
PASTORINO, SCARDACCIONE, RUFFINO e FOSCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1985

Revisione del trattamento pensionistico di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Non deve sembrare semplice retorica l'invito ad una riflessione sul come il Paese ha fin qui provveduto a lenire le conseguenze della guerra, almeno per quanto attiene al risarcimento dei danni fisici e morali degli invalidi.

Certamente, problemi ancora ne esistono se si considera il dato sconcertante che indica, nel provvedimento in proposizione, il diciottesimo tra quelli varati dal Parlamento repubblicano in materia di pensioni di guerra. È evidente la concomitanza di dati congiunturali e di errori d'impostazione commessi nell'affrontare la materia sotto la pressione delle varie categorie di pensionati che può aver provocato la polverizzazione delle somme di volta in volta stanziata.

Per la verità anche questa volta molto non può essere fatto, vista l'entità della somma, 227 miliardi, stanziata dalla legge finanziaria.

Bisognerà pertanto definire e varare un provvedimento transitorio che non deve però risultare effimero con la tentazione di accontentare, scontentando nel contempo, tutti.

Occorre adottare criteri di revisione che, collocando il provvedimento nel solco tracciato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981, introducano miglioramenti non già in ragione di mere percentuali, ma in relazione alla gravità delle invalidità e per gli effetti da esse derivanti.

Si renderebbe necessario operare nel contempo coraggiosi quanto oculati congelamenti là dove la pensione di guerra ha una funzione di valore complementare o viene a configurarsi come una delle tante forme di assistenzialismo per i meno abbienti piuttosto che un diritto al risarcimento.

Sono concetti questi ultimi che si rifanno ad una casistica più abbondante e articolata di quanto sia dato pensare.

Da tali considerazioni, saldamente ancorate ai principi sanciti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, prende le mosse la presente proposta.

Poniamoci subito una domanda chiarificatrice: quali sono i soggetti del diritto alla pensione di guerra?

Una risposta elementare è che per pensionato di guerra si intende persona gravemente invalidata: ciechi, paralitici, amputati e pochi altri casi.

Sconcerto susciterebbe l'apprendere che dietro questo sparuto nucleo di veri invalidi (qualche migliaio appena) premono centinaia di migliaia di altri pensionati (quasi l'1,5 per cento della popolazione italiana), tra soggetti che hanno subito lievi infermità (e sono i più numerosi) e le loro vedove e figli che ereditano una pensione alla loro morte, nonchè tra genitori e collaterali dei caduti: ce n'è quanto basta per ritenere che l'accesso alla pensione di guerra sarà possibile per altri sessant'anni almeno.

Secondo i dati forniti dal Ministero del tesoro, le partite di pensione in carico nel 1981 assommavano a circa 832 mila, di cui 406 mila per pensioni dirette e 426 mila per pensioni indirette.

È noto che le pensioni dirette sono riconosciute a coloro che presentano danni all'integrità fisica, distinti in grandi invalidi (circa 30.000 unità) e in mutilati ed invalidi (circa 376.000 unità).

Venendo poi ora a riferire sulle pensioni indirette, c'è da notare come esse siano riconosciute con una certa larghezza, per la generalizzata estensione del beneficio agli altri eredi, in assenza dei soggetti primi destinatari della nomenclatura delle varie categorie.

Sempre secondo i dati del 1981, le vedove e gli orfani dei caduti e i soggetti ad essi assimilati assommerebbero complessivamente a circa 187.000; i genitori e collaterali dei caduti a circa 85.000; le vedove ed orfani degli invalidi dalla seconda all'ottava categoria ad oltre 147.000.

Vi sono infine altre migliaia di pensionati iscritti alle tabelle I e L il cui trattamento è stato congelato ed assegnato *ad personam* con il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.

Non mancherà poi di suscitare meraviglia, onorevoli colleghi, l'apprendere che alle vedove dei caduti e alle vedove dei grandi invalidi che contraggono nuovo matrimonio viene mantenuta la pensione (articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978) purchè il successivo marito abbia un reddito non superiore a lire 5.200.000. Il che significa che il nuovo coniuge eredita in parte il risarcimento per la morte in guerra di colui che lo ha preceduto negli affetti coniugali e che la pensione vedovile si configura nel caso specifico come una forma di assistenzialismo per i meno abbienti.

Alla morte delle vedove dei caduti e dei grandi invalidi e a quella dei genitori dei caduti il diritto a pensione passa rispettivamente ai figli minorenni e ai collaterali minorenni o ai figli e collaterali maggiorenni purchè inabili, ma resta incomprensibile e inaccettabile che esso possa essere esteso, lasciando come limite il solo reddito, a quei figli e collaterali che raggiunto il sessantacinquesimo anno di età vengono considerati inabili.

Ancor più macroscopica è poi l'assurdità che detto limite non venga considerato nei confronti dei soggetti iscritti alle tabelle I ed L del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 destinati inevitabilmente ad aumentare quando i figli di caduti o di invalidi dalla seconda all'ottava categoria avranno raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, purchè il genitore sia deceduto anteriormente al 1978.

Cosicchè, mentre le pensioni dirette, come da dati ufficiosi, sembrano diminuite nell'ultimo triennio addirittura del 16 per cento, a causa della morte degli invalidi, quelle indirette presentano un fenomeno dinamico inverso mantenendosi costanti con tendenza all'incremento, che assumerà certamente, in prospettiva, maggiori proporzioni, tenuto conto che numerose saranno le acquisi-

zioni di diritto a pensione per i motivi dianzi esposti.

Per completezza di informazione, in modo da fornire tutti gli elementi necessari del quadro pensionistico e legiferare con sufficiente cognizione, occorre anche considerare che gli aventi titolo, con la ovvia esclusione dei grandi invalidi più gravi, hanno fruito delle leggi sul collocamento obbligatorio e della legge n. 336 del 24 maggio 1970 sul prepensionamento, oltre che di altre forme minori di assistenza: ed è proprio a costoro che viene destinata gran parte della spesa che lo Stato ogni anno sostiene per le pensioni di guerra.

Entrando ora nel merito della proposta in esame, si rileva innanzitutto come la sua calibratura sia rispettosa dello stanziamento di lire 227 miliardi predisposti dalla legge finanziaria per il riassetto delle pensioni di guerra e come sia stata studiata, formulata e articolata dando il giusto rilievo alle necessità delle categorie più gravemente colpite senza però frustrare le aspettative di altri pensionati nè sconvolgere quella normativa sulla quale, a torto o a ragione, si regge l'edificio pensionistico.

Si è per così dire seguito il criterio distributivo nell'introdurre i miglioramenti economici correlandoli però alle realtà rappresentate e ai riflessi da queste provocate ed evitando di alterare i meccanismi percentualistici, sebbene talvolta perversi, che fissano i vari livelli all'interno delle pensioni dirette e tra queste e le pensioni indirette.

Passiamo quindi ad esaminare i contenuti, articolo per articolo, del presente disegno di legge.

Per scendere nel dettaglio, poniamo subito l'accento sul contenuto del primo articolo, afferente il delicato quanto complesso tema dell'adeguamento delle pensioni di guerra all'aumento del costo della vita. Attualmente il recupero del potere di acquisto delle pensioni si ottiene mediante un meccanismo le cui caratteristiche e modalità di funzionamento sono fissate dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981.

Sebbene però, con un vezzo retorico, esso sia stato nominalmente definito in quel te-

sto legislativo come « adeguamento automatico », tale meccanismo si è rivelato tutt'altro che automatico nel corso delle prime quattro applicazioni per essere stato concepito in modo da assicurare al Governo piena libertà nel determinare l'indice annuo di incremento delle pensioni stesse, indice da applicarsi per di più sempre sulla medesima base iniziale. Sta di fatto che, di fronte ad una incidenza dell'indice inflattivo per il quadriennio 1981-84 pari al 65 per cento circa, il recupero riconosciuto è stato solo del 39 per cento e ancor meno, se si tien conto della base di riferimento inflazionata su cui l'indice di adeguamento è stato applicato.

Attesa pertanto la necessità di rivedere detto sistema perequativo, veniamo ad indicare, con quanto specificato nell'articolo in questione, un modo idoneo per il raggiungimento di tale traguardo attraverso l'introduzione di alcuni correttivi al meccanismo di adeguamento in vigore.

L'operazione consiste e si riassume nei seguenti tre passaggi che non rivelano nè inventano nulla di nuovo in quanto criteri già in applicazione sulle pensioni INPS e dello Stato, secondo quanto stabilito dall'articolo 21 della legge finanziaria n. 730 del 1983:

1) si propone che tutte le somme maturate al 31 dicembre 1985 per effetto delle quattro applicazioni dell'adeguamento avute entro detto termine vengano conglobate nelle pensioni, assegni e indennità in analogia a quanto stabilito per le pensioni dei dipendenti dello Stato dal sesto comma dell'articolo 21 della legge finanziaria;

2) si propone l'adozione dell'indice perequativo annualmente determinato ai sensi del precitato articolo con effetti economici a decorrere dal 1986, considerato che per il 1985 l'adeguamento delle pensioni è stato già fissato disponendo di apposita copertura;

3) si propone infine che la percentuale di adeguamento venga applicata sul trattamento pensionistico complessivo con il criterio seguito per tutte le altre pensioni.

Un discorso decisamente più ampio e alquanto articolato occorre fare per illustrare gli impliciti contenuti della materia trattata dall'articolo 2 della proposta in esame. L'articolo semplicemente surroga alcune delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 con altrettante tabelle allegate alla presente proposta, tabelle concernenti il trattamento economico delle varie categorie di pensionati con la sola esclusione dei soggetti ascritti alla tabella N vedove e figli degli invalidi dalla seconda all'ottava categoria sui quali riferiremo successivamente.

A questo punto occorre però richiamare alla mente quanto in premessa riferito, quale bagaglio di conoscenze necessario per giungere a pronunciare un giudizio obiettivo sugli aumenti in proposizione.

Si tratta di miglioramenti, è vero, di scarso rilievo se riferiti alla consistenza economica dei singoli trattamenti pensionistici, vista la loro modesta entità; miglioramenti che non muterebbero tuttavia di peso nè di influenza anche se per ipotesi, al contrario di come si propone, venissero aumentati utilizzando, l'intero stanziamento.

Non si dimentichi parlando di tabelle di pensione, che ci si riferisce alla quasi totalità dei pensionati cosicchè miglioramenti significativi comporterebbero ben altri stanziamenti, certamente dell'ordine di migliaia di miliardi.

Dovendo attenerci all'attuale disponibilità finanziaria e volendo riprendere la strada dell'attuazione dei principi sanciti dalla legge delega n. 533 del 1981, solo in parte sostanziate dal conseguente decreto delegato, si è seguito il criterio teso a contemperare le svariate esigenze, destinando lo stanziamento in modo da iscriverne una metà per i miglioramenti alla miriade delle pensioni in genere e l'altra metà per un riassetto serio dei trattamenti di spettanza dei grandi invalidi.

Miglioramenti economici sono così introdotti alla tabella C che fissa su base annua le pensioni dirette secondo una graduazione decrescente del 10 per cento dalla prima all'ottava categoria.

Tale graduazione, si noti, riflette con le medesime percentuali la riduzione della capacità lavorativa dei mutilati ed invalidi di guerra stabilita al 100 per cento per la prima categoria cui appartengono tutti i grandi invalidi.

Ora se gli invalidi di seconda categoria, in numero di circa 15.000, possono accusare infermità di indubbia incidenza sulla validità non soltanto a proficuo lavoro, non altrettanto si può affermare dei soggetti ascritti alle categorie inferiori, affetti da infermità proporzionalmente meno rilevanti, fino agli ascritti all'ottava categoria (circa 120.000 persone) i quali presentano infermità spesso di poco peso e di alcun significato ai fini lavorativi come ad esempio la gastrite o la colite cronica.

A queste categorie, passate in gran numero nel corso degli anni alla tabella A (diritto a pensione) dalla tabella B (diritto alla liquidazione una tantum), si dà il caso che appartengano professionisti, impiegati e anche parlamentari, persone validissime dunque, le quali amano fregiarsi della qualifica di invalido di guerra, forse per esaltare più che il danno subito, noi crediamo, la loro sensibilità ai valori patriottici.

Giova qui sottolineare a proposito della tabella C come ad ogni mille lire di aumento mensile dato all'ottava categoria corrisponda una spesa annua di sette miliardi circa. Dal che deriva che gli aumenti da noi proposti comportano una spesa annua valutata intorno ai 50 miliardi.

Per quanto attiene alla tabella E e agli articoli 3 e 4, della presente proposta, ad essa propedeutici, va detto che la stessa fissa la misura dell'assegno di superinvalidità riconosciuto ai grandi invalidi secondo una graduazione decrescente del 10 per cento dalla lettera A alla lettera H, in ragione del grave danno apportato all'integrità fisica e alla salute con conseguente totale perdita della capacità lavorativa.

Si propone inoltre che l'assegno integrativo previsto per gli invalidi di prima categoria sia pari al 100 per cento dell'assegno di superinvalidità previsto per la lettera H.

Gli aumenti introdotti dalla tabella E riguardanti circa 29.000 grandi invalidi com-

portano una spesa valutata per il 1985 intorno ai 31 miliardi.

Rimanendo nell'area della tabella E e come sua appendice, veniamo ora ad illustrare le ragioni che ci hanno indotto a proporre l'introduzione, con l'articolo 4, comma secondo, di un assegno integrativo della superinvalidità della tabella E denominato assegno sensoriale. Esso consiste in una modesta e pertanto simbolica maggiorazione dell'assegno di superinvalidità, da attribuirsi però solo ed esclusivamente nel caso di perdita totale della vista o dell'udito, non essendo queste menomazioni per il complesso di inconvenienti valutabili alla stregua delle altre invalidità.

È palese come la mancanza di funzione di uno di tali sensi, e della vista in particolare, oltre ad essere causa di numerosi problemi d'ordine pratico e di tipo socio-ambientale, depauperi il soggetto colpito di una gamma infinita di stimolazioni veicolate, con compromissioni, nell'area delle sensazioni e delle emozioni, tali da determinare turbamento e squilibri al livello dell'immaginazione e della creatività nonché disturbi nella capacità espressiva in genere.

I valori dell'estetica visiva o di quella auditiva, così presenti e diversificati nella quotidianità di tutti, sono ai ciechi e ai sordi ovviamente preclusi, e si intuisce (senza scendere ad esemplificazioni) con quale animo essi ne subiscano il disagio.

Ed è a questo disagio di natura chiaramente psicologica — sofferto da chi non fruisce più di gran parte dei messaggi provenienti dall'ambiente — che va attribuita una qualche valenza di risarcimento a compensare una dimensione della vita più completa e vera, non circoscritta nell'area di una visione materialistica, in cui l'uomo viene valutato solo ai fini della capacità di produrre proficuo lavoro.

Proseguendo la disamina delle forme di intervento esistenti e di quelle da istituire riservate ai soli grandi invalidi e dopo aver riferito in merito all'assegno di superinvalidità e a quello sensoriale, vediamo ora di affrontare la problematica inerente ad una altra importante componente del loro trattamento pensionistico: l'indennità di assi-

stenza e di accompagnamento, fissata dall'articolo 5 di questa proposta.

Torneremo subito dopo nell'alveo dell'articolo 2 per completare con la presentazione della tabella F la gamma dei riferimenti sui grandi invalidi e proseguire quindi il nostro discorso affrontando le pensioni indirette.

Si è detto in precedenza, e qui ribadiamo con convinzione, come l'assegno di superinvalidità e l'assegno sensoriale riassumano la loro natura nel carattere e nella funzione risarcitoria: il primo, per le gravi lesioni all'integrità fisica contemplate nella tabella E; e il secondo, per le turbe intrinseche alla sfera della psiche come effetti collaterali dovuti alla mancanza assoluta dei due sensi gerarchicamente più importanti, la vista e l'udito.

Vediamo ora di chiarire quanto del resto era implicitamente contenuto nei precedenti provvedimenti e cioè come anche l'indennità di assistenza e di accompagnamento debba ritenersi un altro strumento di natura risarcitoria non già del grave danno all'integrità fisica in tal caso, bensì della compromissione o della totale perdita dell'autonomia nella vita di relazione e persino della autosufficienza personale le quali, in presenza delle più gravi invalidità, sempre e comunque vengono a prodursi.

Parliamo ovviamente di effetti negativi, di tipo, livello e intensità che mutano a seconda delle peculiari caratteristiche dell'invalidità cui risalgono, con un crescendo di implicazioni che assumono toni di dinamiche persino devastanti quando correlate alle più gravi invalidità o mutilazioni, vale a dire a quelle contemplate dalla lettera A della tabella E.

Ma per meglio afferrare e cogliere la profonda verità di queste asserzioni, basterà ricordare e sottolineare, come alla pari dell'integrità fisica siano altresì fondamentali nella vita di ogni uomo l'autosufficienza personale e l'autonomia nei rapporti interpersonali, prerogative da intendersi quali peculiarità inalienabili insite nella stessa esistenza e ledere le quali equivale alla limitazione e talvolta, nei casi più gravi, all'annullamento della libertà individuale.

Ed è da queste sofferenze, che i soggetti più gravemente colpiti chiedono la piena attuazione del principio da noi stessi stabilito nel 1981 con l'approvazione della legge n. 533 che all'articolo 1, lettera e), così recita: « il riassetto della indennità di assistenza e di accompagnamento di cui all'articolo 21 del citato testo unico onde assicurare, nei confronti degli invalidi affetti dalle più gravi infermità o mutilazioni previste dalla anzidetta tabella E, la rispondenza della detta indennità alle effettive esigenze derivanti dall'invalidità di guerra ».

Questa categoria di invalidi, onorevoli colleghi, ben sa che l'affrancamento da questo stato di cose non è possibile, ma sa altrettanto bene che ovviare o quanto meno ridurre al minimo gli effetti e le implicazioni della perdita della libertà personale sarà consentito solo nella misura in cui essa potrà disporre di mezzi economici commisurati ai costi che l'assistenza e l'accompagnamento comportano in relazione alle caratteristiche di ogni singola invalidità.

Vengono in prima linea e si evidenziano fra lo stuolo dei grandi invalidi i casi clamorosi; un centinaio o poco più di grandissimi invalidi che dal loro isolamento pressochè totale reclamano il diritto acchè l'indennità di assistenza e di accompagnamento assuma nei loro confronti proporzioni tali da consentire di fronteggiare le molteplici necessità scatenate dall'invalidità stessa. Stiamo parlando di uomini colpiti da due o più gravissime superinvalidità: ciechi-amputati degli arti superiori, ciechi-amputati degli arti inferiori, ciechi-sordi, amputati dei quattro arti. Ve n'è quanto basta per intuire — una volta posti di fronte a situazioni così drammatiche di totale perdita persino della più elementare autosufficienza — come sia nostro dovere provvedere nel modo e nella misura tali da permettere la diuturna presenza al loro fianco di almeno quattro persone che si avvicendino fino a coprire le ventiquattro ore del giorno: si dovrà trattare ovviamente di persone scelte e retribuite dall'invalido stesso, vista la delicatezza del rapporto che deve tra loro instaurarsi.

È chiaro che quanto or ora abbiamo presentato, viene ad essere puntualmente suffragato da un'ampia letteratura in materia, frutto di studi e di osservazioni eseguiti da illustri cattedratici di medicina legale, tra i quali, per tutti, citiamo solo i professori Antoniotti e Introna.

Con aspetti meno drammatici, riflettenti tuttavia situazioni di pesante disagio, si riscontrano altre gravissime invalidità o mutilazioni come quelle contemplate nelle lettere A e A-bis della Tabella E da cui sono affetti poco meno di 3 mila grandi invalidi.

Unitamente ai casi gravissimi dianzi specificati ne annoveriamo altri di ciechi-amputati di una mano, di ciechi con o senza altre invalidità, di paraplegici, di mentali gravi, di amputati degli arti superiori, di amputati degli arti inferiori.

Con una graduazione che nasce dall'analisi obiettiva della natura e della intensità delle difficoltà connesse con i vari stati delle invalidità, si propone nei confronti di costoro l'aumento degli assegni dati a titolo di integrazione per un ammontare complessivo che deve considerarsi proporzionato ai costi che questi invalidi variamente sopportano per ovviare agli effetti negativi che la perdita dell'autonomia produce.

Si noti in particolare come, rispetto alla precedente normativa, l'articolo in esame introduca un'ulteriore differenziazione fra i soggetti colpiti da cecità in modo da evidenziare i casi in cui la cecità sia accompagnata dalla amputazione di una mano in considerazione del ruolo vicario che la mano stessa rappresenta per il privo di vista.

Seguono a questo nucleo di grandissimi invalidi, posti al culmine della tabella delle superinvalidità, altri 22.000 grandi invalidi nei confronti dei quali, si noti, è assolutamente improprio parlare della compromissione dell'autosufficienza personale ma piuttosto in senso generale della parziale diminuzione sempre meno marcata dell'autonomia nella vita di relazione.

Aggiungiamo ad esempio a conferma di quanto ora detto l'invalido ascritto alla lettera G il quale in quanto affetto da tubercolosi abbisogna evidentemente solo di una qualche forma di assistenza atta a parare le diffi-

coltà inerenti alla sua diminuita funzionalità fisica.

A favore di questi grandi invalidi si propone l'aumento dell'indennità di assistenza e di accompagnamento loro spettante, fissandone la misura su quattro livelli decrescenti che corrispondono ad altrettante fasce di invalidità realizzate raggruppando a due a due le invalidità comprese tra la lettera *A-bis* e la lettera *H* della tabella *E*.

L'adozione di tale criterio si ravvisa nella opportunità di procedere in modo logico e meno frammentario nell'attribuzione della indennità stessa in un'area in cui la superinvalidità non comporta particolari differenze nella necessità di assistenza e alcun bisogno di accompagnamento.

È bene a questo punto precisare che per effetto dell'articolo 1 della presente proposta gli importi indicati nell'articolo in esame sono anche comprensivi delle somme maturate in forza dell'adeguamento automatico, per cui gli aumenti in proposizione comportano complessivamente una spesa valutata intorno ai 78 miliardi di lire.

Da tanto emerge un impegno finanziario serio, di peso economico però proporzionato all'importanza e al ruolo che l'assistenza riveste nell'ambito delle necessità dei grandi invalidi con particolare riferimento a quelli più gravemente colpiti.

Un salto di qualità verso una interpretazione moderna della invalidistica, in linea con le più recenti acquisizioni della medicina legale, viene a realizzarsi attraverso i miglioramenti introdotti in tale senso alla tabella *F*, con la quale vengono fissati gli importi degli assegni per cumulo di infermità in relazione ai criteri stabiliti dagli articoli 6 e 7 della presente proposta di legge.

La casistica in essa trascritta mostra a chiare note come nella gamma delle grandi invalidità esistano ed emergano situazioni drammatiche talvolta di vera disperazione: soggetti nei confronti dei quali il *leit-motiv* della capacità di lavoro non ha dimensione, poichè il danno all'integrità fisica è tanto grave da comportare la totale perdita dell'autonomia personale e la completa dipendenza da altri.

Sono costoro un pugno di uomini (54 in tutto) divenuti per colpa della guerra relitti ridotti pressochè a vita vegetativa, essendo stati colpiti simultaneamente da due e anche altre tra le più gravi superinvalidità contemplate nella tabella *E*. Fanno ad essi seguito, seguendo l'elencazione risultante nella tabella *F*, uno stuolo di quasi seimila grandi invalidi sui quali insiste una seconda e talora una terza invalidità, con effetti peggiorativi nel complesso enormemente maggiori rispetto alla somma aritmetica delle stesse invalidità considerate a sè stanti.

Orbene, prendendo come spunto questa ultima riflessione, integrata da ciò che viene enunciato dal primo comma dell'articolo 3 di questa proposta si assumerà il senso dell'innovazione che si propone nell'ambito della valutazione delle plurinvalidità, e sul piano teorico e in termini di risarcimento.

Un atto doveroso quanto coraggioso si impone quindi: l'abbandono cioè di alcuni concetti e criteri valutativi che hanno fin qui sovrinteso all'invalidistica di guerra, sulla scorta di studi eseguiti dagli illustri clinici già citati. Il loro pensiero infatti — per la cronaca espresso in pubblicazioni a tutti accessibili — volge e ci orienta verso una visione realistica e più articolata delle invalidità esistenti in caso di una superinvalidità, visione che tiene conto del danno apportato al bene prezioso e incommensurabile della integrità fisica, considerato anche in relazione agli effetti negativi che tale danno produce alla vita di relazione nonchè alla sfera degli affetti, dei sentimenti e, più in generale, alla vita psico-sociale.

Ma un'immagine scelta *ad hoc* a mo' di esempio sarà sufficiente, in luogo di una forbita dissertazione, a dare la misura di quanto or ora affermato.

Centriamo quindi nel nostro mirino una delle 36 lievi infermità che danno diritto alla pensione di ottava categoria: la colica spastica. Il discorso non cambierebbe nè muterebbe di efficacia qualora si trattasse di gastrite, emorroidi, nevrosi o altro.

Non ci dilunghiamo in proposito poichè è facile immaginare le conseguenze che una simile affezione viene a produrre su un uomo altrimenti sano rispetto ad esempio

a un grande invalido amputato degli arti superiori.

È questo un esempio volutamente scelto non tra i più eloquenti; ma bastevole a far comprendere il filo logico a cui si informa l'impianto della tabella F in proposizione.

I miglioramenti economici che si introducono alla tabella F or ora presentata, interessano quasi seimila dei ventinovemila grandi invalidi. La spesa aggiuntiva necessaria a copertura è valutata intorno ai 7 miliardi di lire.

Onorevoli colleghi, strettamente legato ai problemi relativi ai grandi invalidi è quello che attiene alle loro vedove.

Da tale contesto prendiamo le mosse per avvicinarci con rispetto ad una figura di donna particolarmente meritevole, di colei intendiamo dire, che nel ruolo di moglie di un uomo gravemente invalidato, compresa dei suoi doveri ha saputo compenetrarsi nelle avversità del marito offrendogli con amore e dedizione il suo aiuto, sopportando e condividendone limitazioni e privazioni.

È una pagina quella della moglie del grande invalido tutta da scrivere! Ella ha come unico cespite la pensione di reversibilità prevista dalla tabella G che, seppur maggiorata dall'assegno supplementare previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981, neppure raggiunge il trattamento minimo INPS.

Va inoltre considerato che questa donna responsabilmente compresa nel dovere di attendere alle cure del marito non abbia potuto inserirsi nel mondo del lavoro per acquisire un proprio reddito, dovendo rinunciare, sia detto per inciso, persino alle facilitazioni previste sul collocamento obbligatorio.

Inoltre, essendo i grandi invalidi considerati incollocabili, è a loro preclusa la possibilità di accedere ad un comune lavoro e quindi alla costituzione di un proprio reddito e di una pensione da lasciare alla loro morte in eredità alla moglie superstite.

Pertanto si comprenderà come alla morte del grande invalido la vedova venga a trovarsi bruscamente in difficoltà economiche essendo priva sia di un proprio reddito di lavoro che di una pensione ordinaria di

riversibilità e senza neppure avere la prospettiva, data l'avanzata età, di accedere ad un qualsiasi impiego.

Ancor più drammatico e crudele si presenterebbe poi il quadro familiare in quei pochi casi in cui alla morte del grande invalido la vedova dovesse rimanere con figli minorenni. E ciò, si badi, dopo lunghi anni di vita fatta di sacrifici e di duro lavoro umilmente prestato a fianco del marito grande invalido di guerra.

A tale stato di disagio ci corre l'obbligo di prontamente provvedere non solo come atto di doverosa riconoscenza ma anche per il diritto di fruire di un trattamento di reversibilità decoroso al pari degli analoghi trattamenti a carico dell'INPS e dello Stato.

A questo punto vale la pena di rimarcare come la situazione fin qui rappresentata venga a prodursi anche nei confronti dei familiari che hanno provveduto ad assistere quei grandi invalidi che, per ragioni diverse, non siano stati in grado di formarsi una famiglia.

A tal proposito sconcerta dover rilevare come a differenza di quanto è previsto in favore dei figli delle vedove dei caduti, dei collaterali dei caduti e dei figli delle vedove degli invalidi dalla seconda all'ottava categoria, a questi familiari non venga riconosciuta alcuna forma di pensione reversibile.

Per concludere, si propone l'estensione ai soggetti ora menzionati del trattamento vedovile e si propone altresì che l'importo dell'assegno supplementare venga raggugliato in misura pari all'80 per cento dell'assegno di superinvalidità spettante al dan- te causa.

Gli aumenti oggetto dell'articolo 8 della presente proposta comportano una spesa valutata in lire 14 miliardi, somma necessaria per aggiornare i trattamenti pensionistici delle attuali vedove dei grandi invalidi di guerra mentre è facile dedurre che per i futuri trattamenti di reversibilità non ci sarà incidenza negativa sul bilancio.

Con l'argomento or ora esposto siamo ritornati all'articolo 8 addentrandoci nel labirinto delle pensioni indirette, dove diritto al risarcimento e mero assistenzialismo

convivono e si intersecano talchè non è sempre facile distinguerli.

Passiamo così ad esaminare la tabella G, che concerne le pensioni delle vedove e degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani maggiorenni inabili e categorie assimilate.

Si propongono miglioramenti che dato il numero degli aventi titolo (187.000) comportano un incremento di spesa valutata per il 1985 in lire 25 miliardi circa.

Ma per arrivare a cogliere il valore obiettivo dei presenti miglioramenti, occorrerà predisporci ad indagare, sia pure sommariamente, all'interno delle categorie che ne beneficiano anche al fine di chiarirne le componenti e la dimensione qualitativa rispetto al richiamo ai principi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.

Non siamo in grado di stabilire in effetti quante siano realmente le vedove; possiamo dedurre comunque che si tratta di donne ormai avanti negli anni. Si intuisce inoltre che numerose dovrebbero essere le vedove che hanno contratto nuovo matrimonio, come si evince dal riflesso, certamente di interessi specifici, teso al mantenimento della pensione vedovile in tale evenienza (articolo 40 del testo unico sulle pensioni di guerra).

Sappiamo poi, dalla normativa ancora in vigore, come esse abbiano potuto fruire delle leggi sul collocamento obbligatorio nonchè della legge n. 336 sul prepensionamento. Cosicchè possiamo affermare serenamente che la gran parte di esse oggi godono di un reddito proprio, di lavoro o di quiescenza, cui si cumula la pensione di guerra ed anche l'assegno di maggiorazione quando il reddito non dovesse superare il limite di lire 5.200.000, assegno di cui peraltro prevediamo l'aumento con l'articolo 11 della presente proposta.

Prima di concludere il discorso sulla tabella G e rimanendo in tema di analisi del dato relativo all'alto numero di partite di pensioni in atto, avvertiamo il dovere di portare l'attenzione degli Onorevoli colleghi su una norma, per altro comune a tutte le pensioni indirette, palesemente perversa,

poichè in contrasto con i principi posti a fondamento delle pensioni di guerra stesse.

Ci riferiamo a un dispositivo (esattamente all'ultimo comma dell'articolo 45 del testo unico delle pensioni di guerra) in forza del quale, deceduta la vedova di guerra, il diritto a pensione passa ai figli inabili o (si noti l'aberrazione) presunti tali all'atto del compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Unica remora all'acquisizione del diritto a pensione è il reddito che non deve risultare superiore annualmente a lire 5.200.000. Limite questo certo non elevato; ma sebbene fissato quattro anni or sono risulta ancora oggi superiore ai minimi INPS calcolati su base annua, e pertanto di livello tale da aprire l'accesso alla pensione di guerra a molti soggetti.

Così, decine di migliaia di cittadini, figli dei caduti del primo conflitto mondiale, al pari delle vedove e degli orfani veramente inabili, godono della stessa pensione di guerra la cui misura è fissata dalla tabella G.

Presumibilmente in modo analogo transiteranno nel prossimo futuro verso l'accesso alla pensione anche i figli dei caduti dell'ultima guerra a meno che non si addivenga all'abrogazione della norma stessa, come del resto avanziamo più oltre con l'articolo 10.

Accingendoci a riferire a questo punto sulla tabella M, che fissa gli emolumenti a favore dei genitori e dei collaterali dei caduti, il dubbio di avere in passato legiferato in materia forse troppo disinvolatamente si fa vieppiù consistente, alla luce degli effetti perversi causati dalla norma dianzi richiamata.

Vale difatti anche in questo caso la regola della presunta inabilità all'atto del compimento del sessantacinquesimo anno di età. Con la differenza però, che alla morte del genitore del caduto in guerra la norma favorisce non già, come nel caso della tabella G, i figli dello stesso ma addirittura i collaterali e assimilati.

Sconcertante è peraltro il dato inerente al numero delle partite di pensione in atto, circa 81.000, con ogni probabilità riferito

a questo tipo di soggetti, desumendo pressochè estinta la categoria dei genitori.

Considerato quanto sopra esposto in merito, si propongono tuttavia aumenti, seppur modesti, sia per non alterare i rapporti percentualistici con le altre tabelle (55 per cento della tabella G) e sia per il rispetto soprattutto che sentiamo come dovere verso quei pochi genitori ancora in vita.

La spesa necessaria per gli aumenti proposti per la tabella M ammonta a lire 7 miliardi circa.

Le stesse considerazioni fatte per i genitori di cui alla tabella M valgono per quelli considerati nella tabella S per i quali si propone un aumento che mantenga anche qui il rispetto della percentuale tra le due tabelle e che comporta una spesa di poche centinaia di milioni.

Concludiamo il nostro cammino nella palude delle pensioni indirette affrontando l'esame della tabella N che, come è noto, fissa gli emolumenti riservati alle vedove degli invalidi dalla seconda all'ottava categoria e, con le regole che valgono per i pensionati ascritti alle altre tabelle di pensioni indirette, a favore dei figli inabili o presunti tali al sessantacinquesimo anno di età.

Si tratta di una popolazione di pensionati che secondo i dati del 1981 contava ben 147.000 unità, ma che tutto lascia supporre (una volta presa coscienza dell'età media degli invalidi di guerra) sia nel frattempo aumentata.

La tendenza alla lievitazione poi raggiungerà le massime proporzioni quando alle vedove già in notevole incremento si assommeranno i figli.

Non si propongono aumenti per i soggetti previsti da tale tabella in quanto le vedove in particolare possono cumulare fino a tre pensioni: quella di guerra e quella da lavoro del dante causa oltre alla assai probabile pensione personale derivante da un proprio rapporto di lavoro.

Onorevoli colleghi, in appendice a questo nostro *excursus* durante il quale abbiamo avuto modo di soffermarci, una dopo l'altra, sulle varie componenti della pensionistica di guerra esaminandone gli aspetti giuridici ed economici posti in relazione ai migliora-

menti avanzati, riteniamo utile ed opportuno gettare lo sguardo, per una breve panoramica, sui diversi temi oggetto di specifici articoli, di cui alcuni soltanto abbiamo trattato approfonditamente per i necessari riferimenti.

Così, con l'articolo 3, si amplia e si precisa la qualifica di grande invalido in relazione alla gravità del danno alla integrità fisica e agli effetti negativi più rilevanti ad esso correlati e ciò al fine di chiarire la base giuridica dell'indennità e degli assegni spettanti ai grandi invalidi ricollegandola al principio risarcitorio sancito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.

Con il terzo comma dell'articolo 4 si stabilisce un più favorevole rapporto per rideterminare l'assegno integrativo spettante ai grandi invalidi di prima categoria semplice, allo scopo di eguagliare il trattamento complessivo goduto da questi invalidi a quello degli invalidi fruitori dell'assegno di incollocabilità.

Con l'articolo 6 poi viene modificato l'attuale testo dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, per attribuire una migliore classificazione, rispetto alla tabella F, relativamente alla sordità totale e all'amputazione di una mano accompagnata dalla amputazione di altre tre dita dell'altra mano.

Tale criterio verrà tuttavia ad applicarsi esclusivamente nei casi di coesistenza di ciascuna delle precitate infermità con la cecità, in considerazione degli effetti gravissimi e particolari che tali abbinamenti producono.

Attraverso il successivo articolo 7 si dà concretezza al principio della vicarianza sapientemente introdotto col decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981, articolo 4.

Non v'è dubbio che all'indisponibilità di un organo o apparato deputato a svolgere funzioni vicarie di un altro organo o apparato parimenti invalidato debba riconoscersi una migliore classificazione ai fini dell'attribuzione dell'assegno per cumulo di infermità.

Sullo stesso principio della vicarianza si fonda la richiesta contenuta nel successivo articolo 12 della presente proposta con il quale si dà valore di cumulo alla menomazione assoluta dell'olfatto in caso di coesistenza con la cecità per le intuibili funzioni vicarie che l'olfatto stesso svolge quale veicolo di messaggi trasmessi dall'ambiente con riflessi nella vita pratica e nell'ambito dei sentimenti e dell'immaginazione.

Si propone infine l'introduzione di alcune altre disposizioni, inserite negli articoli dal 13 al 17, che esplicitando contenuti di facile approccio non abbisognano, a nostro avviso, di particolari commenti. Si sottolinea tuttavia l'importanza e l'opportunità del loro accoglimento in quanto operazioni di giustizia (con riferimento ai contenuti degli articoli 13 e 14) e necessità di rinnovamento nei rapporti con l'Amministrazione e il Governo (articoli 15 e 16).

Una particolare sottolineatura peraltro merita la disposizione contenuta nell'articolo 10 che risponde ad esigenze di chiarezza e di giustizia, vivamente sentite dai veri de-

tentori del diritto al risarcimento (gli invalidi di guerra) i quali giustamente pretendono di non essere accomunati, con il comune denominatore di pensionati di guerra, a quegli eredi « di seconda mano » dei caduti e, tantomeno, a quelli degli invalidi dalla seconda all'ottava categoria; di quegli eredi cioè, è bene ricordarlo ancora una volta, che allo scoccare del sessantacinquesimo anno di età divengono fruitori di una pensione di guerra certamente solo in funzione del ricordo ormai lontano del caduto o dell'infermità talvolta lievissima contratta a causa della guerra dal genitore defunto.

Non è casuale che in vari passaggi della presente relazione questa realtà sia stata più volte richiamata ed agitata non soltanto in quanto riflesso perverso del diritto al risarcimento ma anche perchè destinata a lievitare e quindi ad assorbire sempre maggiori mezzi finanziari di fronte al permanere nella legislazione di quella normativa che ne è la generatrice, normativa della quale col presente articolo proponiamo l'abrogazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra*

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1981, n. 834, è abrogato e sostituito dalle disposizioni del presente articolo.

A decorrere dal 1° gennaio 1986 gli imposti delle pensioni, assegni e indennità di guerra, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915, e successive integrazioni e modificazioni, sono ogni anno adeguati automaticamente mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo da determinarsi secondo la percentuale complessiva di variazione risultante dalla somma di quelle previste trimestralmente per i trattamenti minimi del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 21 della legge del 27 dicembre 1983, n. 730, nonché dell'eventuale conguaglio e degli aumenti per perequazione automatica relativi alla dinamica salariale di cui ai commi sesto e settimo del citato articolo.

La percentuale di variazione determinata in base al comma precedente si applica all'importo del trattamento complessivo di pensione di guerra fruito ivi compreso l'assegno aggiuntivo maturato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 novembre di ciascun anno, viene fissata la percentuale di variazione da determinarsi in base alle modalità di cui al precedente primo comma.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti dei titolari delle tabelle I ed L annesse al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915.

Gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981 per indennità integrativa spe-

ciali sono conservati dai beneficiari a titolo di assegno personale non reversibile.

L'assegno di cui al comma precedente non spetta a coloro che fruiscono o vengano a fruire di altra pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Alla data di entrata in vigore della presente legge le somme maturate al 1° gennaio 1985 a titolo di assegno aggiuntivo di cui al soppresso articolo 1 del decreto Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1981, n. 834, sono conglobate in pari percentuale alle pensioni, assegni e indennità elencate nel medesimo articolo.

Alla liquidazione degli assegni previsti dal presente articolo provvedono, d'ufficio, le competenti direzioni provinciali del Tesoro.

Art. 2.

Pensioni e assegni

Le tabelle C, E, F, G, M ed S, annesse al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificate dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

Art. 3.

Grandi invalidi di guerra

L'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Sono considerati grandi invalidi di guerra i soggetti di cui al titolo I del presente testo unico, i quali hanno subito, a causa della guerra, grave danno all'integrità fisica tale da determinare la perdita totale della capacità lavorativa e da compromettere notevolmente l'autosufficienza personale e l'autonomia nella vita di relazione con grave turbamento della sfera psico-emotiva.

La qualifica di grande invalido di guerra è attribuita ai titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1^a categoria, con o senza assegno di superinvalidità ».

Art. 4.

Assegni spettanti ai grandi invalidi

L'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« In aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate nella tabella E, hanno diritto ad un assegno per superinvalidità, nella misura indicata nella tabella stessa.

Ai grandi invalidi ascritti alla tabella E, affetti da cecità bilaterale totale o da sordità bilaterale permanente assoluta è attribuito un assegno sensoriale in misura pari a un decimo dell'assegno di superinvalidità loro spettante.

Agli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla prima categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E compete, in aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, un assegno integrativo, in misura pari al 100 per cento dell'assegno di superinvalidità previsto nella lettera H della tabella E ».

Art. 5.

*Indennità di assistenza
e di accompagnamento*

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« Ai grandi invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è liquidata, d'ufficio, una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un

accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorenato.

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

lettera A	L. 600.000
lettere A-bis, B	» 470.000
lettere C, D	» 420.000
lettere E, F, G	» 300.000
lettera H	» 200.000

I grandi invalidi di guerra e i grandi invalidi per servizio militare affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A, numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; A-bis; B, numero 1; C; D; E, numero 1, della succitata tabella possono ottenere, a richiesta, un accompagnatore militare. Tale richiesta potrà essere anche nominativa quando trattasi di grandi invalidi di cui alla lettera A, numero 1.

Per la particolare e continuativa assistenza di cui necessitano i grandi invalidi ascritti alla lettera A, numero 1, in quanto affetti da cecità bilaterale assoluta accompagnata dall'amputazione di due arti superiori o inferiori o da sordità bilaterale assoluta, e n. 2, possono chiedere la assegnazione di altri tre accompagnatori militari e in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento di lire 1.800.000 mensili.

Per la particolare assistenza di cui necessitano, i grandi invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1, 3, 4, comma secondo, A-bis, numeri 1 e 2, possono chiedere la assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi possono a domanda ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento.

La misura dell'integrazione di cui al comma precedente, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita in

lire 1.600.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1, in quanto affetti da cecità bilaterale assoluta accompagnata dall'amputazione di un arto superiore fino al limite della mano o da altra invalidità contemplata nelle prime tre categorie della tabella A, annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, che abbia rapporto di vicarianza con la cecità; in lire 1.400.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1, in quanto affetti da cecità assoluta, e numeri 3 e 4, comma secondo; in lire 900.000 mensili per gli ascritti alla lettera A-bis, n. 1; in lire 450.000 mensili per gli ascritti alla lettera A-bis, n. 2.

In caso di assegnazione degli altri accompagnatori militari di cui ai precedenti quarto e quinto comma la competente autorità militare ne darà immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita del grande invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennità, con esclusione delle eventuali integrazioni spettanti in luogo del secondo e terzo accompagnatore è devoluto, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato ».

Art. 6.

*Assegni di cumulo dovuti agli invalidi
di prima categoria per coesistenza
di infermità o mutilazioni dipendenti
da causa di guerra*

L'articolo 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella A coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità nella misura indicata dall'annessa tabella F.

Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più infermità inferiori alla prima, l'assegno per cumulo di cui al comma precedente viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti secondo quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata.

Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano una o più invalidità ugualmente ascrivibili alla prima categoria — per il cui complesso non si configurino una delle ipotesi di equivalenza previste dalla tabella E — dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità che si aggiungono a quella che dà titolo alla pensione di guerra secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella F.

Qualora alla cecità assoluta si accompagni la perdita assoluta dell'udito, verrà corrisposto un assegno di cumulo di importo pari al primo punto previsto dall'annessa tabella F.

Qualora la cecità assoluta sia accompagnata dall'amputazione di un arto superiore fino al limite della mano e dalla perdita anatomica o grave compromissione di almeno tre dita dell'altra, verrà corrisposto un assegno di cumulo di importo pari a quello previsto al quarto punto della tabella F ».

Art. 7.

*Criteria per la valutazione complessiva
nei casi di coesistenza
di più di due infermità*

All'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunto il seguente comma:

« Tale criterio non si applica quando trattasi di invalidità relativa alla perdita di un apparato che assume funzione vicariante dell'invalidità principale ».

Art. 8.

*Trattamento spettante alle vedove
e agli orfani dei grandi invalidi*

Dopo il terzo comma dell'articolo 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono inseriti i seguenti commi:

« Alla vedova e agli orfani di cui ai commi precedenti è liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari all'80 per cento dell'assegno di superinvalidità di cui all'annessa tabella E o dell'assegno integrativo di cui all'articolo 15 del presente testo unico, fruito dal dan-
te causa.

Il trattamento di riversibilità di cui al presente articolo compete altresì in assenza degli aventi titolo, a quel familiare o ad altra persona convivente che dimostri di aver provveduto in vita all'assistenza del grande invalido ».

Lo stesso trattamento previsto dal primo dei due precedenti commi aggiuntivi spetta alla vedova e agli orfani di cui all'anzidetto comma, che all'entrata in vigore della presente legge siano già in godimento della pensione di riversibilità.

L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è abrogato.

Art. 9.

Esonero dal servizio militare

Il terzo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« I benefici di cui ai commi precedenti sono estesi a un secondo figlio maschio ».

Art. 10.

Invalità presunta

Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato il secondo periodo dell'ultimo comma degli articoli 45 e 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Resta comunque salvo il diritto acquisito ai termini della legislazione anteriore, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Assegno di maggiorazione

La misura dell'assegno di maggiorazione, di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è elevata a lire 720.000.

Art. 12.

Criteri per l'applicazione delle tabelle A e B

Dopo l'ultimo comma della lettera *F* dei criteri per l'applicazione delle tabelle A e B di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aggiunto il seguente comma:

« La perdita della capacità olfattiva quando si associa alla perdita assoluta e permanente della vista deve considerarsi alla stregua di organo vicariante e classificarsi ai fini dell'assegno per cumulo di infermità secondo il criterio della equivalenza ».

Art. 13.

Categorie speciali di civili

Dopo la lettera *i*) dell'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, viene aggiunta la seguente lettera:

« *l*) i cittadini italiani divenuti invalidi per qualsiasi fatto causato da ordigni, esplo-

sivi, armi lasciate incustodite o abbandonate dalle Forze Armate in occasione di esercitazioni combinate o isolate e, in caso di morte, ai loro congiunti ».

Art. 14.

Congedi per cura dell'invalidità di guerra

Nel caso sussistano esigenze terapeutiche per l'invalidità di guerra o per infermità con esse direttamente o indirettamente collegabili, constatate dalla competente autorità sanitaria, gli invalidi e i mutilati che prestino la loro attività alle dipendenze di Pubbliche amministrazioni o di aziende private hanno diritto a fruire ogni anno di un congedo straordinario non superiore a giorni trenta per la cura delle suddette invalidità od infermità.

Art. 15.

Rappresentanza dell'Associazione italiana ciechi di guerra

Le commissioni mediche di cui agli articoli 105, 106 e 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e il comitato di liquidazione di cui all'articolo 102 del succitato decreto sono integrati da un rappresentante dell'Associazione italiana ciechi di guerra con le procedure e le modalità stabilite dagli articoli stessi.

Art. 16.

Consultazione triennale

Il Governo della Repubblica è tenuto a convocare ogni tre anni i rappresentanti delle associazioni dei pensionati di guerra aventi carattere nazionale e personalità giuridica allo scopo di studiare e predisporre eventuali revisioni dei trattamenti pensionistici di guerra.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro del tesoro comunica al Parlamento i dati relativi alle partite di pensione in atto.

Art. 17.

Decorrenza dei benefici

Le nuove e maggiori misure delle pensioni, assegni e indennità stabilite dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1985.

Art. 18.

Copertura finanziaria

All'onere relativo all'applicazione della presente legge, valutato in lire 227 miliardi, si provvede con le somme iscritte al capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

TABELLA C

TRATTAMENTO SPETTANTE
AI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA

<i>Categorie</i>	<i>Importo annuo</i>
1 ^a categoria	L. 3.960.000
2 ^a categoria	» 3.564.000
3 ^a categoria	» 3.168.000
4 ^a categoria	» 2.772.000
5 ^a categoria	» 2.376.000
6 ^a categoria	» 1.980.000
7 ^a categoria	» 1.584.000
8 ^a categoria	» 1.188.000

TABELLA E

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA

A)

- 1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
- 2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite totale delle due mani e dei due piedi insieme.
- 3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).
- 4) Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizione di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

L'assegno sarà mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanità mentale e finché duri tale trattamento.

(Annue: L. 12.000.000)

A-bis)

- 1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.
- 2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue: L. 10.800.000)

B)

- 1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.
- 2) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue: L. 8.600.000)

C)

- 1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità della applicazione dell'apparecchio di protesi.

(Annue: L. 8.400.000)

D)

- 1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annue: L. 7.200.000)

E)

- 1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.
- 2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.
 - 4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.
 - 5) Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, semprechè tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
(Annue: L. 6.000.000)
- F)
- 1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
 - 2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.
 - 3) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.
 - 4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.
 - 5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.
 - 6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
 - 7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

- 8) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue: L. 4.800.000)

G)

- 1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.
- 2) La disarticolazione di un'anca.
- 3) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
- 4) Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

(Annue: L. 3.600.000)

H)

- 1) Castrazione e perdita pressochè totale del pene.
- 2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
- 3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagna alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.
- 4) Cardiopatia organica in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.
- 5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

(Annue: L. 2.400.000)

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA F			
ASSEGNI PER CUMULO DI INFERMITÀ			
<i>Natura del cumulo</i>	<i>Importo annuo</i>		
Per una seconda infermità della 4 ^a categoria della tabella A	L. 24.000.000	»	4.116.000
Per una seconda infermità della 5 ^a categoria della tabella A		»	3.528.000
Per una seconda infermità della 6 ^a categoria della tabella A		»	2.940.000
Per una seconda infermità della 7 ^a categoria della tabella A		»	2.352.000
Per una seconda infermità dell'8 ^a categoria della tabella A		»	1.764.000
TRATTAMENTO ANNUO SPETTANTE AI CONGIUNTI DEI CADUTI			
		<i>Soggetti di diritto</i>	<i>Importo annuo</i>
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere a), a-bis) e b)	L. 24.000.000		
Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere a) e a-bis) e l'altra contemplata nelle lettere c), d) ed e)	» 17.000.000		
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera b) e l'altra contemplata nelle lettere c), d) ed e)	» 13.000.000		
Per due superinvalidità contemplate nella tabella E	» 10.000.000		
Per una seconda infermità della 1 ^a categoria della tabella A	» 9.540.000	TABELLA G: Vedove ed orfani minorenni - Orfani maggiorenni inabili in istato di disagio economico	L. 2.178.000
Per una seconda infermità della 2 ^a categoria della tabella A	» 5.292.000	TABELLA M: Genitori, collaterali ed assimilati - Pensioni normali	» 1.197.900
Per una seconda infermità della 3 ^a categoria della tabella A	» 4.704.000	TABELLA S: Genitori - Pensioni speciali	» 1.173.900